



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che *"Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127."*

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione"*

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 284, in data 5 dicembre 2023;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto funzioni centrali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2026, con il quale l'On. Gianmarco Mazzi è stato nominato Ministro del turismo con portafoglio;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, secondo il quale *"Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) l'Ufficio stampa; e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato."*;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, secondo il quale *"Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono assegnati personale del Ministero, dipendenti pubblici e di società in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unità"*;

RAVVISATA la necessità di avvalersi della collaborazione del dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza – estraneo all'Amministrazione dello Stato – in virtù delle attitudini e capacità professionali possedute, come si evincono dal relativo curriculum vitae, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 4, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 177/2023;

VISTA la nota prot. n. 52623/26, con la quale il Ministro ha proposto, in continuità con il lavoro già svolto presso il Ministero della cultura nel suo Ufficio quale Sottosegretario di Stato, l'inserimento, a far data dal 3 aprile 2026, del dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza nel contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, e la relativa nota di accettazione, prot. n. 52624/26;

TENUTO CONTO, che il dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza, a decorrere dal 3 aprile 2026, lavora presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

VISTA la dichiarazione concernente l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, resa dall'interessato;

VISTA la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere d) ed e), del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 33, resa dall'interessato;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di accertare l'esistenza di eventuali ulteriori incarichi rivestiti dall'interessato e l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi derivanti dall'assolvimento della collaborazione di cui al presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

1. Il dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza – estraneo all'Amministrazione dello Stato – è chiamato a far parte, a decorrere dal 3 aprile 2026, del contingente di personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 177/2023.
2. Il dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 177/2023, a decorrere dalla data sopra indicata, è nominato Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del turismo.

Articolo 2

Con successivo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, il dott. Salvatore Francesco Maria Gugliuzza è inquadrato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. f) del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 177/2023, nonché del C.C.N.L. funzioni centrali 2022 - 2024, nell'Area dei funzionari con attribuzione del trattamento economico tabellare, di carattere fisso e continuativo, spettante ai dipendenti della medesima area, nonché del quinto differenziale stipendiale e delle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e dal citato regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 177/2023.

Articolo 3

La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", comporta la decadenza immediata del suddetto incarico presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

IL MINISTRO DEL TURISMO
On. Gianmarco Mazzi